

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 334-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE D'ONOFRIO)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1984

**SUL**

## **DISEGNO DI LEGGE**

Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse  
del Fondo asiatico di sviluppo

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1983**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo asiatico di sviluppo, istituito nel 1974 nell'ambito della Banca asiatica di sviluppo, costituisce una istituzione attraverso la quale, mediante concessione di prestiti a particolari condizioni di favore, si realizza un programma di cooperazione multilaterale allo sviluppo dei Paesi più poveri dell'Asia.

L'Italia ha aderito al Fondo nel 1976 e con legge 5 agosto 1981 n. 455 fu autorizzata la nostra partecipazione alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo.

Con il presente disegno di legge viene autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo per un importo complessivo di lire 170.799.512.000 per il quadriennio dal 1983 al 1986.

Tra le caratteristiche di questo Fondo vi è quella della partecipazione ad esso in qualità di paesi donatori anche di quattro paesi a loro volta in via di sviluppo quali la Repubblica Popolare di Cina, Hong Kong,

Indonesia e Corea del Sud, sebbene con contributi complessivamente limitati.

In tale modo si realizza un principio di cooperazione che vede progressivamente emergere il ruolo di paesi asiatici che si trovano in uno stadio di sviluppo ben superiore a quello dei più poveri paesi del Continente.

Per quanto concerne le modalità tecniche della terza ricostituzione delle risorse è da dire che l'inizio effettivo delle erogazioni è previsto per il 1988, laddove i paesi aderenti assumono l'impegno, a decorrere dal 1983, del deposito di « Promissory Notes ».

La Commissione ha espresso parere unanime favorevole all'approvazione del disegno di legge e l'articolo 3 è stato emendato per disporre la copertura complessiva per il quadriennio contemplato dal disegno di legge medesimo.

D'ONOFRIO, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

1º marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, facendo osservare la necessità che il Tesoro indichi alla Commissione di merito lo stato di utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale utilizzato a copertura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo nella misura di dollari USA 135.200.000, pari a lire 170.799.512.000 (al cambio di 1.263,31 per 1 dollaro USA) per il quadriennio 1983-1986.

## Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

## Art. 3.

All'onere di lire 42.695 milioni per l'anno 1983 e di lire 42.705 milioni per l'anno 1984, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42.695 milioni per l'anno 1983, in lire 42.705 milioni per l'anno 1984 e in lire 42.700 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvede, per gli anni 1983 e 1984, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali » e, per gli anni 1985 e 1986, mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni e per la medesima voce, nel bilancio triennale 1984-1986.

*Identico.*